



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

Servizio Legislazione e commissioni

Sezione Controllo e valutazione



**Disciplina delle manifestazioni storiche**  
(l.r.29 luglio 2009, n. 16)

## **Atto n. 1573**

### **Relazione da clausola valutativa per l'anno 2013**

#### **La legge regionale n.16/2009 in sintesi**

Le finalità della legge regionale n. 16/2009 “Disciplina delle manifestazioni storiche” dichiarate nell'art. 1, sono quelle di favorire:

- la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio e lo sviluppo del turismo culturale;
- la rivitalizzazione dei centri storici in cui le manifestazioni hanno luogo;
- l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

Le manifestazioni storiche sono pertanto viste come elementi importanti nello sviluppo del turismo culturale e che possono, attraverso l'organizzazione di eventi di rievocazione storica, valorizzare anche i centri storici in cui si svolgono, sia in un'ottica prettamente turistica, che in un'ottica di rivitalizzazione dei piccoli centri storici. Inoltre, la legge regionale fa giusta menzione del ruolo del volontariato e dell'associazionismo, proprio perché nella maggioranza dei casi, l'organizzazione delle manifestazioni storiche è spesso gestita unicamente da enti ed associazioni che si reggono sul volontariato di chi vive o frequenta il borgo storico.

Per il raggiungimento di tali finalità la legge regionale prevede:

1. l'istituzione dell'**Elenco regionale delle manifestazioni storiche**.  
L'Elenco regionale consente di identificare a pieno titolo, sulla base delle definizioni contenute nella legge e nel regolamento attuativo, le manifestazioni storiche dell'Umbria, per l'accuratezza dell'elemento storico-rievocativo, l'impianto organizzativo, la rilevanza della manifestazione a livello anche nazionale ed internazionale e per il lavoro di studio necessario per la loro realizzazione.

La decisione di inserire una manifestazione all'interno dell'elenco spetta al **Comitato tecnico-scientifico**, che esprime parere sulla base del materiale e del programma degli eventi inviato dagli enti e dalle associazioni organizzatori ed in base ai programmi degli eventi comunicati alla Giunta regionale.

Come stabilito dall'art. 7 della legge regionale, le manifestazioni storiche iscritte nell'Elenco, fanno parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria e possono essere inserite nell'ambito di prodotti integrati e collettivi, di cui all'art. 13 del Testo unico in materia di turismo (l.r. 12 luglio 2013, n. 13).

Proprio per il rilievo che le manifestazioni storiche possono avere nell'ambito dell'offerta turistica di carattere culturale della regione, la legge regionale prevede la **pubblicazione dell'Elenco regionale sul Bollettino Ufficiale** della Regione Umbria.

### 2. La predisposizione del **Calendario delle delle manifestazioni storiche dell'Umbria**.

Il Calendario rappresenta da un lato lo strumento di promozione delle manifestazioni storiche da parte della Regione, ma anche uno strumento che consente una programmazione annuale delle manifestazioni storiche, in modo tale da evitare il più possibile, nel rispetto delle tradizioni, il sovrapporsi dei programmi e delle attività collaterali, soprattutto nel caso di comunità limitrofe, anche al fine di favorire la fruizione delle manifestazioni da parte di un pubblico esterno.

Per tale ragione la legge regionale prevede che al fine della predisposizione del Calendario delle manifestazioni storiche la Giunta regionale convochi apposita **conferenza regionale** a cui sono invitati a partecipare gli enti e gli altri soggetti organizzatori, con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni e di favorire la distribuzione delle manifestazioni il più possibile nell'arco dell'anno solare.

Il regolamento regionale (Reg. reg. 24 agosto 2012, n. 13) stabilisce inoltre che il Servizio regionale competente assicura la più ampia diffusione del Calendario annuale, anche attraverso la **pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale** della Regione Umbria.

Inoltre, l'art. 11 comma 2 della legge regionale (clausola valutativa) prevede che la Giunta regionale **comunichi annualmente il Calendario delle manifestazioni storiche alla Commissione consiliare competente** entro 15 giorni dalla sua approvazione.

### 3. **L'assegnazione di contributi** alle manifestazioni storiche inserite nel Calendario.

L'assegnazione dei contributi alle manifestazioni storiche devono perseguire l'obiettivo di una **maggiore qualificazione delle manifestazioni storiche** (art. 10, comma 1, lett. c) e secondo criteri che privilegino:

- la rilevanza nazionale ed internazionale della manifestazione
- la rilevanza storico-culturale ai fini della valorizzazione e della promozione turistica
- l'organizzazione delle manifestazioni all'interno dei centri storici
- la valorizzazione dei prodotti tipici legati alla comunità locale di riferimento;
- la presenza dell'elemento storico rievocativo nella manifestazione.

Le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali agli enti organizzatori delle manifestazioni storiche sono stabiliti dal regolamento attuativo.

### Lo stato di attuazione della legge regionale

La tabella posta in coda al presente documento, contiene l'insieme degli adempimenti previsti dalla legge regionale.

Tenendo conto di tali adempimenti, si può dire che la legge regionale risulta ad oggi soltanto parzialmente attuata. Infatti, a prescindere dall'effettiva erogazione dei contributi a favore delle manifestazioni storiche, l'Elenco regionale delle manifestazioni storiche non sembra essere stato istituito (da un punto di vista formale) e non risulta alcuna pubblicazione dell'Elenco regionale delle manifestazioni storiche nel Bollettino Ufficiale della Regione.

In modo simile, il Calendario delle manifestazioni storiche non è mai stato comunicato alla Commissione consiliare competente. Per quanto riguarda invece la diffusione e la promozione del Calendario, il sito istituzionale della Regione non ne fa menzione.

Tuttavia, nel portale turistico della Regione Umbria, le manifestazioni storiche sono inserite all'interno della sezione "Grandi eventi".

### La clausola valutativa e le informazioni della relazione di ritorno

La clausola valutativa contenuta nella legge n.16/2009 (art 11) prevede, al primo comma, che la Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, dei **risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell'Umbria**.

A tal fine, la Giunta regionale invia all'Assemblea una relazione che risponde ai seguenti quesiti:

- a) in che modo l'istituzione del calendario ha contribuito a risolvere il problema della sovrapposizione delle manifestazioni storiche favorendo la distribuzione nell'intero anno di riferimento;
- b) quali manifestazioni storiche svolte nei centri storici hanno beneficiato dei contributi: in che misura e per quali interventi;
- c) nel periodo di svolgimento della manifestazione storica, considerata come parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria, come si sono evoluti i flussi turistici nelle zone territoriali dove ha sede la manifestazione.

Il terzo comma prevede infine che la Giunta regionale comunichi, alla Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua definizione, il Calendario delle manifestazioni storiche.

La relazione approvata con DGR n. 755 del 23/06/2014, riferita all'anno 2013, è la **prima relazione** da clausola valutativa trasmessa all'Assemblea legislativa in merito alla l.r. 16/2009.

Rispetto al contenuto della relazione si possono avanzare le seguenti osservazioni:

- rispetto al comma 1, ovvero ai risultati generali ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell'Umbria **la relazione non contiene alcuna informazione**;
- rispetto al quesito di cui alla lettera a) riguardante il Calendario delle manifestazioni **la relazione contiene soltanto un accenno** in riferimento al fatto che:  
"permane in realtà una sovrapposizione, seppure lieve (1 o 2 giorni) tra alcune rievocazioni storiche, che fin dalle antiche origini, si svolgono nel mese di maggio nella seconda metà di agosto";
- rispetto al quesito di cui alla lettera b) la relazione contiene soltanto una tabella contenente

## Atto 1573 - Legge regionale 29 luglio 2009, n. 16

l'importo dei contributi erogati, **senza alcuna informazione riguardante i progetti di qualificazione delle manifestazioni** per cui tali finanziamenti risultano erogati (che sulla base del regolamento devono essere specificati dagli enti organizzatori nella fase di richiesta del contributo). Non c'è menzione alcuna nemmeno delle relazioni artistico-finanziarie che gli enti organizzatori devono trasmettere alla Giunta regionale pena inammissibilità delle domande di contributo per gli anni successivi. La tabella che segue, contenuta nella relazione dà conto dell'ammontare dei contributi erogati nel 2013, che sembrerebbero fare riferimento però alle manifestazioni organizzate nel 2012 (si noti, che gli enti organizzatori devono presentare domanda di contributo entro il 31 gennaio di ogni anno)

<b>RICHIEDENTE</b>	<b>MANIFESTAZIONE/EVENTO</b>	<b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>
Ente Autonomo Giostra della Quintana	Giostra della Quintana	19.000
Ente Corsa all'Anello	XLIII Edizione Corsa all'Anello	16.500
Comune di Bevagna	Mercato delle Gaites	16.500
Ente Calendimaggio Assisi	Calendimaggio 2012	12.500
Comune di Gualdo Tadino	Giochi de le porte	8.500
Ente Giostra dell'Arme – San Gemini	XXXIX Edizione Giostra dell'Arme	5.000
Associazione Pro- loco montonese	Donazione della Santa Spina	5.000
Ente Palio dei Terzieri Città della Pieve	Palio dei Terzieri	4.500
Ente Palio dei Colombi Amelia	Palio dei Colombi	4.500
Comune di Umbertide	Feste di fine settembre di Fine 800	3.500
Comune di Spello	Hispellum	3.000
Ente Palio dei Quartieri Nocera Umbra	Palio dei Quartieri	3.000
Ente autonomo Fuga del Bove - Montefalco	Fuga del bove	3.000
Comune di Cascia	Rassegna delle Pasquarelle	3.000
Ente Autonomo Il Rinascimento ad Acquasparta	Il Rinascimento ad Acquasparta	3.000
Comune di San Giustino	Rievocazione storica Antica Repubblica di Cospaia	2.500

## Atto 1573 - Legge regionale 29 luglio 2009, n. 16

Associazione Castrum Podii Medii Narni	Giornate medievali	1.500
Pro-loco Fratta todina	Fiera di San Michele Arcangelo	1.000
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>		<b>115.500</b>

- in merito al quesito della lettera c) **la relazione non contiene alcun dato**. Si riporta infatti che “i dati a disposizione non permettono di ricostruire l'evoluzione dei flussi turistici nelle località delle manifestazioni storiche”. Pur essendo veritiera la difficoltà di ricostruzione dei flussi turistici nelle località in cui si organizzano le manifestazioni storiche (dal punto di vista dell'ammontare degli arrivi e delle presenze registrate) è pur vero che l'afflusso di visitatori di una manifestazione storica può essere quantificato in via indiretta in vari modi (attraverso il numero di biglietti venduti agli spettacoli o agli eventi previsti dai vari programmi, ma anche attraverso il numero di pasti erogati o ancora tramite l'ammontare delle entrate derivanti dalla manifestazione). Tali dati, che gli enti organizzatori sono tenuti a dichiarare sia nelle domande di contributo, sia nelle rendiconti annuali, potrebbero essere utilizzate per rispondere in maniera piuttosto esauriente al quesito della clausola valutativa.

## Atto 1573 - Legge regionale 29 luglio 2009, n. 16

### TABELLA DI ATTUAZIONE

*La tabella che segue contiene gli adempimenti previsti dalla legge regionale, secondo l'ordine in cui compaiono nel testo di legge, a prescindere dalla presenza di un termine esplicito per la loro attuazione.*

SOGGETTO ATTUATORE	TIPO PROVVEDIMENTO	ADEMPIMENTO	TEMPI PREVISTI	TEMPI EFFETTIVI
Giunta regionale	DGR	Istituisce presso la competente struttura organizzativa l'Elenco regionale delle manifestazioni storiche dell'Umbria. (art. 4, comma 1)	-	Nella DGR n. 1728 del 27/12/2012 si precisa che "non essendo ancora possibile la piena attuazione del regolamento regionale [...] la Giunta regionale ritiene opportuno rinviare la redazione dell'Elenco regionale delle manifestazioni storiche all'anno 2013. Tuttavia l'istituzione dell'elenco non viene menzionata in nessun atto successivo, né tanto meno nella relazione da clausola valutativa.
Giunta regionale	-	Pubblicazione annuale sul BUR dell'Elenco aggiornato delle manifestazioni storiche. (art. 4, comma 4)	Cadenza annuale	Non è stata fatta alcuna pubblicazione sul BUR dell'Elenco regionale delle manifestazioni storiche.
Giunta regionale	DGR	Stabilisce con proprio atto le modalità di funzionamento del Comitato tecnico scientifico ed i requisiti per la scelta dei due componenti esperti in di cultura e storia regionale locale. (art. 6, comma 3)	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge	Con la <b>D.G.R. n. 1340 del 05/11/2012</b> la Giunta regionale ha provveduto alla istituzione del Comitato tecnico-scientifico, all'approvazione delle modalità di funzionamento dello stesso e alla nomina dei componenti per la legislatura in corso (Dott. Baldissera Di Mauro, Dott.ssa Antonella Tiranti, Dott. Carlo Capotosti, Prof. Giancarlo Baronti).

## Atto 1573 - Legge regionale 29 luglio 2009, n. 16

SOGGETTO ATTUATORE	TIPO PROVVEDIMENTO	ADEMPIMENTO	TEMPI PREVISTI	TEMPI EFFETTIVI
Giunta regionale	DGR	<p>Adotta il regolamento attuativo che contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni nell'Elenco regionale;</li> <li>• le modalità per l'inserimento delle manifestazioni nel Calendario;</li> <li>• i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finanziari perseguendo l'obiettivo della qualificazione delle manifestazioni storiche.</li> </ul> <p>(art. 10)</p>	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge	<p><b>Reg. reg. 24 agosto 2012, n. 13</b>                      Con DGR n. 1150 del 06/09/2010 la Giunta regionale ha adottato il regolamento di attuazione, che è stato trasmesso alla III CCP per l'acquisizione del parere. Il parere (favorevole, con osservazioni) è stato formulato in data 30 luglio 2012. Il regolamento è stato successivamente approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul BUR n. 38 del 29/082012.</p>
Giunta regionale	DGR	<p style="text-align: center;">CLAUSOLA VALUTATIVA</p> <p>Entro due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa dei risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell'Umbria.</p> <p>(art. 11)</p>	Invio di una relazione con cadenza annuale	<p>Con <b>D.G.R n. 755 del 23/06/2014</b> la Giunta regionale ha approvato la relazione da clausola valutativa per l'anno 2013, trasmessa all'Assemblea legislativa il 30/06/2014.</p>
		<p style="text-align: center;">CLAUSOLA VALUTATIVA</p> <p>La Giunta regionale comunica alla Commissione consiliare competente il calendario delle manifestazioni storiche.</p> <p>(art. 11, comma 3)</p>	Annualmente, entro 15 giorni dalla definizione del Calendario	<p>Dal 2010 ad oggi, non risulta pervenuta da parte della Giunta regionale alcuna comunicazione alla Commissione consiliare competente riguardante il Calendario delle manifestazioni storiche.</p>

**FIRME**

<i>L'istruttore</i>	Dott. Nicola Falocci
<i>Il Dirigente</i>	Dott. Juri Rosi
<i>Data</i>	Perugia, 8 settembre 2014